



**COMUNE DI VADO LIGURE**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## Sommario

CAPO I - NORME GENERALI .....	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	4
ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	5
ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TARI .....	5
ARTICOLO 5 - GESTIONE RIFIUTI URBANI .....	5
ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI .....	6
ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI .....	6
ARTICOLO 8 - RIFIUTI SPECIALI .....	7
ARTICOLO 9 - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE STESSE .....	7
ARTICOLO 10 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI .....	8
ARTICOLO 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI.....	8
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLATARIFFA.....	10
ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	10
ARTICOLO 13 - CLASSI DI CONTRIBUENZA.....	10
ARTICOLO 14 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA .....	11
ARTICOLO 15 - TARIFFA GIORNALIERA.....	11
ARTICOLO 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....	12
ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	13
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI .....	15
ARTICOLO 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	15
ARTICOLO 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
ARTICOLO 20 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	15
ARTICOLO 21 - APPLICABILITA' .....	15
ARTICOLO 22- ESENZIONI E AGEVOLAZIONI .....	16
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	17
ARTICOLO 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....	17
ARTICOLO 24 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	17
ARTICOLO 25 - VERSAMENTI E RATE.....	18
ARTICOLO 26 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO .....	19
ARTICOLO 27- RIMBORSI.....	20
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI .....	21
ARTICOLO 28 - TRIBUTO PROVINCIALE .....	21
ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE.....	21
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	21
Allegato lett. A) al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" .....	22



# CAPO I - NORME GENERALI

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Vado Ligure, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

## **ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TARI**

1. La TARI costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. L'introduzione della TARI applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

## **ARTICOLO 5 - GESTIONE RIFIUTI URBANI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana, dal regolamento comunale di smaltimento rifiuti cui si fa rinvio nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

## **ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARI.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

## **ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI**

- 1 Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti urbani. Sono inoltre escluse per apposita disposizione di legge le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, e di fatto non utilizzati, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
  - a) I locali e le aree ove non si ha, di regola presenza umana come ad esempio centrali termiche e di condizionamento e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) La parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
  - c) Unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a box, magazzini e cantine;
  - d) Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) Immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
- f) Soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50;
- g) Le superfici di balconi, terrazzi e posti auto scoperti.

3. *Abrogato*

## **ARTICOLO 8 – RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

4. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 30%. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.

5. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

6. *Abrogato*

## **ARTICOLO 9 - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI E MODALITA' DI COMPUTO DELLE STESSE**

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 3.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima (pari a 1,80 m). Per le aree esterne fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.

8. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

9. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

## **ARTICOLO 10 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

## **ARTICOLO 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali o aree e

sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

4. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive. L'utente che ha prodotto la tardiva denuncia di cessazione deve dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. Per le utenze domestiche la prova da produrre consiste nella documentazione attestante la chiusura di tutti i servizi pubblici di erogazione di cui all'articolo 2 comma 4, oltre alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'assenza di mobili e suppellettili che comprovino l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 comma 5. Per le utenze non domestiche, la cessazione dell'utenza avverrà soltanto nei casi in cui il contribuente, oltre a presentare le prove di cui al precedente periodo, dimostri l'impossibilità dell'utilizzo dei locali anche in forma di deposito.

5. In caso di omessa denuncia di cessazione l'obbligo di pagamento viene comunque meno dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 24 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate all'art. 16 comma 1.

## **CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentire l'adozione, da parte dell'organo competente prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
9. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
10. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
11. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

### **ARTICOLO 13 - CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza domestica come risulta dalla tabella costituente allegato lett. a) al presente regolamento.
2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza non domestica come risulta dalla tabella costituente allegato lett. b) al presente regolamento.

## **ARTICOLO 14 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA**

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli di cui all'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## **ARTICOLO 15 - TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 80%.
5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.
6. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, la dichiarazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 24 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
7. L'ufficio preposto, sulla base delle dichiarazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, provvede alla creazione di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

9. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.

10. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana.

## **ARTICOLO 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti su cui si calcola la tariffa per tutto l'anno solare è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo all'interno del Comune di Vado Ligure, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non provvedono a comunicare il dato di cui al precedente periodo, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3, fatte salve le verifiche di ufficio.

4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3.

5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 occupante.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che

sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato lett. b) al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti urbani mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Alla dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, come ad esempio il contratto sottoscritto da entrambe le parti ed un'attestazione di trattamento da parte del soggetto incaricato. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti ad un soggetto diverso dal Gestore di cui al primo periodo del presente comma dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione della quota variabile su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
6. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della tariffa variabile proporzionalmente alle quantità di rifiuto avviato a recupero, sulla base delle dichiarazioni presentate, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

$Q_{avv}$  = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (Kd)$  = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in

cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

7. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima di tale scadenza, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio tributi e l'ufficio ambiente del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al primo periodo del presente comma, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 5 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

8. Con riferimento all'anno 2021, la comunicazione di cui al comma 5 dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio dello stesso anno e comunque essa avrà validità dalla data in cui l'utenza è in grado di dimostrare di aver avviato a recupero i propri rifiuti tramite soggetti diversi dal servizio pubblico.

9. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione, in quanto carenti delle informazioni essenziali al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

## **CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **ARTICOLO 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico la TARI è ridotta dell'ammontare previsto annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di delibera delle tariffe TARI. L'adesione a tale iniziativa è disciplinata dall'articolo 37 del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana" al quale si fa espresso rimando.

### **ARTICOLO 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 %; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

### **ARTICOLO 20 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è ridotta in misura pari al 60 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta è superiore a 800 m.

2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell' 80 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

### **ARTICOLO 21 - APPLICABILITA'**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati. Per avere diritto alle riduzioni ed alle agevolazioni di cui al presente regolamento i contribuenti sono tenuti a dichiarare le condizioni di sussistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 23 comma 1 lett. c), entro i termini di cui all'articolo 24 comma 1.

2. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni concesse, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione applicata.

## **ARTICOLO 22- ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. In applicazione del comma 660 della Legge n. 147/2013 l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi di anno in anno nei termini dell'approvazione del bilancio comunale, può stabilire delle agevolazioni che possono anche giungere alla totale esenzione dal pagamento del tributo.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione.
3. Contestualmente alla deliberazione di istituzione delle agevolazioni sono fissati i criteri e le modalità di attribuzione delle medesime.
4. Le agevolazioni e le riduzioni sono cumulabili tra loro; in tale eventualità potranno essere assentite nella misura massima del 70% dell'imposta da applicarsi e, comunque, l'importo minimo dovuto a titolo di TARI non dovrà risultare inferiore a 20 euro.

## **CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **ARTICOLO 23 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) La sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, con esclusione di quelle eventualmente disposte dall'Amministrazione da concedersi in riferimento ai propri dati anagrafici;
- c) Il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) Per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **ARTICOLO 24 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. Per una migliore gestione del servizio, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Si ritengono comunque valide le dichiarazioni presentate entro la scadenza stabilita dall'art. 1 commi 684 e 685 della L. 147/2013, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscali) dell'intestatario della scheda di famiglia;
- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in ciò è intervenuta la variazione o cessazione;

f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivo un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.

7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

## **ARTICOLO 25 - VERSAMENTI E RATE**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che contengono tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il pagamento sarà corrisposto in un minimo di 3 rate con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione.

3. Il Comune si riserva la facoltà con delibera annuale di approvazione delle tariffe di definire le scadenze dei pagamenti, nonché il numero delle rate.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante i sistemi di pagamento previsti per legge.

5. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere

beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

- I. **UTENZE DOMESTICHE:** nel caso in cui il contribuente trasmetta all'ufficio tributi l'attestazione ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00 riferito al nucleo familiare del soggetto contribuente;
- II. **UTENZE NON DOMESTICHE:** nel caso in cui il bilancio della ditta riporti un saldo in perdita per l'ultima annualità conclusa;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta corredata della documentazione indicata ai punti I e II entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto, secondo la seguente articolazione:

- da 600,00 € a 6.000,00 € fino a 6 rate mensili;
- oltre 6.000,01 € fino a 8 rate mensili;

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il beneficio relativo all'ulteriore rateizzazione decadrà automaticamente.

## **ARTICOLO 26 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete

in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

## **ARTICOLO 27- RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

1-bis. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate secondo le disposizioni stabilite dal soggetto a cui è affidata la riscossione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 28 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo annuale.

### **ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento dispiega la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2021.
2. Il regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

### **ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI dal 01.01.2021.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana", nonché gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia;
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

## **Allegato lett. A) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**

**Classificazione delle categorie di utenza domestica**

<b>COMPONENTI</b>
<b>1) - Abitazioni 1 componente familiare</b>
<b>2) - Abitazioni 2 componenti familiari</b>
<b>3) - Abitazioni 3 componenti familiari</b>
<b>4) - Abitazioni 4 componenti familiari</b>
<b>5) - Abitazioni 5 componenti familiari</b>
<b>6) Abitazioni 6 o più componenti familiari</b>

**Allegato lett. B) al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”**

**Classificazione delle categorie di utenza non domestica**

<b>CATEGORIE TARIFFA</b>
<b>N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole,</b>
<b>N02. Cinematografi, teatri</b>
<b>N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</b>
<b>N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
<b>N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus</b>
<b>N06. Autosaloni, esposizioni</b>
<b>N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione</b>
<b>N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&amp;B</b>
<b>N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</b>
<b>N10. Ospedali</b>
<b>N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi</b>
<b>N12. Banche e istituti di credito, studi professionali,</b>
<b>N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</b>
<b>N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</b>
<b>N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti,</b>
<b>N16. Banchi di mercato beni durevoli</b>
<b>N17. Barbiere, estetista, parrucchiere</b>
<b>N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico,</b>
<b>N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</b>
<b>N20. Attività industriali con capannoni di produzione</b>
<b>N21. Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
<b>N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione</b>
<b>N23. Birrerie, hamburgerie, mense</b>
<b>N24. Bar, caffè, pasticceria</b>
<b>N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</b>
<b>N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari,</b>
<b>N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</b>
<b>N28. Ipermercati di generi misti</b>
<b>N29. Banchi di mercato generi alimentari</b>
<b>N30. Discoteche, night club, sale scommesse</b>